



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 01/06/2021

FATTO

Parte ricorrente riferisce:

- 1) di essere titolare di 3 buoni fruttiferi, di cui uno appartenente alla “serie Q/P”, sottoscritto in data 27.12.1986 e altri due (nr. 000.687 e nr. 000.073), sottoscritti rispettivamente in data 28.11.1983 e 23.03.1988;
- 2) di aver posto all’incasso i titoli in varie date riscuotendo dall’intermediario convenuto una somma nettamente inferiore a quella attesa, come risulta dai calcoli relativi ai corretti rendimenti allegati al ricorso;
- 3) gli importi riscossi non risultano corretti, in quanto – con riferimento al buono serie Q/P - nella timbratura sovrapposta dall’ufficio postale manca l’indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo intercorrente dal 21° al 30° anno; allo stesso modo, con riferimento agli altri due buoni per l’ultimo periodo di rimborso sono indicati sul titolo importi fissi che non sono stati successivamente modificati, non rilevando neppure la normativa di cui al DM 23.06.1997, che nulla avrebbe previsto con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno di fruttuosità.

Alla luce delle precedenti considerazioni riferisce di aver proposto formale reclamo ricevendo risposta negativa e si rivolge pertanto all’Arbitro citando l’orientamento favorevole contenuto in numerose sentenze della giurisprudenza di legittimità, nonché in numerose decisioni in termini dell’Arbitro, chiedendo di accertare il proprio diritto al rimborso degli ulteriori interessi.



Costitutosi ritualmente l'intermediario, si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo, in via preliminare l'irricevibilità del ricorso proposto per:

- incompetenza *ratione temporis*, per le seguenti motivazioni:

- la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione di 3 buoni emessi nel 1983/1986/1988, mentre secondo le Disposizioni della Banca d'Italia l'Arbitro Bancario e Finanziario è competente su controversie relative a operazioni o comportamenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009.

Osserva quindi:

- che è orientamento condiviso dei Collegi ABF quello secondo cui "in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al *petitum* onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti effetti del negozio giuridico prodotti dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF)" (*ex multis*, cfr. Coll. Bologna, 7097/2020).

- che le SS.UU. con sentenza n. 3963/2019 hanno ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei Buoni Fruttiferi Postali trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto", come nel caso di specie;

- il ricorso è volto a far valere il comportamento dell'intermediario alla consegna al ricorrente dei buoni in controversia riportante i timbri previsti per le serie "O", "QP" e "Q", comportamento che, secondo il ricorrente, avrebbe creato nel sottoscrittore l'affidamento circa la spettanza allo stesso degli importi indicati sul retro del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno del buono;

- a tale prospettazione non si può eccepire che i fatti oggetto in contestazione sarebbero da ricondurre al momento in cui è stato richiesto il rimborso dei buoni atteso che le disposizioni citate indicano chiaramente, quale elemento cui far riferimento per delimitare la competenza temporale dell'ABF, le "operazioni o comportamenti" dell'intermediario e non, invece, il momento (successivo) in cui l'asserito pregiudizio da essi derivante si sia eventualmente manifestato (cfr. Collegio di Bologna n. 7097);

- il *petitum* del presente ricorso è fondato su asseriti vizi genetici del contratto e pertanto, la presente controversia esula dall'ambito di competenza temporale dell'Arbitro.

- incompetenza *ratione materiae*, per le seguenti motivazioni:

- i titoli di risparmio postale sono mezzi della raccolta del risparmio postale che viene effettuata per conto della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e la materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale. I BPF sono infatti prodotti finanziari emessi da CDP e collocati dall'intermediario, già ente pubblico economico;

- previa una lunga disamina dell'evoluzione della normativa di riferimento, osserva che le disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari alla sezione I, paragrafo 4 prevedono che all'Arbitro Bancario Finanziario possano essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 secondo cui le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. non si applicano, tra l'altro, al collocamento di prodotti finanziari. Dal quadro normativo risulta che il buono postale fruttifero e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere sono prodotti finanziari emessi dalla CDP e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario. Conclude osservando di essere sì compreso tra gli intermediari di cui alla richiamata Delibera CICR, ma solo con riferimento alle attività di "Bancoposta" alle quali si applicano le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario, attività tra le



quali non rientra il collocamento dei buoni postali fruttiferi che, come sopra ampiamente illustrato, non è assoggettato alle predette disposizioni.

Pertanto, eccepisce l'inammissibilità del ricorso all'Arbitro in quanto trattasi di controversia esclusa dall'ambito di competenza di tale organo decidente, in considerazione della già evidenziata disciplina dei buoni postali fruttiferi, servizio di interesse economico generale, prodotti finanziari di raccolta del risparmio postale effettuata dall'intermediario nemmeno per conto proprio, ma per conto della CDP e secondo modalità e criteri definiti da una normativa a carattere speciale diversa dalla disciplina del titolo VI del T.U.B. relativo a "Trasparenza bancaria".

Oltre alle eccezioni preliminari sopra riportate, nel merito il resistente eccepisce:

1) la serie "Q" è stata istituita con decreto del 13 giugno 1986 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1986, n. 148; di seguito il "DM 1986". Ai sensi dell'art. 4 del DM 1986: «Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi.»;

- i tassi di interesse sino al 20° anno prevedono un rendimento calcolato con interesse annuo composto (tant'è che l'importo dovuto per ogni bimestre cambia di anno in anno), mentre dal 21° anno sino al 30° il tasso di interesse è sempre il 12%, ma il rendimento è calcolato sulla base dell'interesse semplice;

- il citato art. 5 del DM 1986 dispone che sui moduli dei buoni della serie "P" venga apposto – oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P" – un timbro sulla parte posteriore recante la misura dei "nuovi tassi". I tassi riportati sul modulo dei buoni della serie "P" sono – come per i buoni della serie "Q" – solo quattro: i) 9%, ii) 11%, iii) 13%, e iv) 15%, e, come correttamente osservato dalla giurisprudenza di merito (da ultimo, Tribunale di La Spezia, ordinanza del 17.6.2020 R.G. n. 283/2018), nella stampigliatura del modulo della serie "P" per il periodo 21°-30° anno il tasso è sempre quello del 15%;

- la vecchia serie "P", come la successiva serie "Q", prevedeva la corresponsione, per i primi 20 anni, un rendimento calcolato con interessi composti e, per l'ultimo decennio, di un rendimento calcolato con interessi semplici, ai "tassi" riportati per tutti e tre i decenni e pertanto non coglie nel segno il ricorrente in quanto, come visto, l'art. 5 del DM 1986 non disponeva che il timbro apposto sul retro del buono riportasse anche l'importo da corrispondere al sottoscrittore (in tal senso, da ultimo, Tribunale di Venezia, sentenza n. 945 del 19.6.2020);

- l'assenza del riferimento agli "importi" nel timbro previsto dall'art. 5 del DM 1986 è ovvia se si guarda la tabella del DM 1986 e la tabella posta a tergo dei relativi buoni: gli "importi" indicati sono la mera rappresentazione in cifre dello sviluppo del rendimento del buono, calcolato ai "tassi" della relativa serie; pertanto, mutando (come è stato fatto con il timbro) i quattro "tassi" del buono, mutano conseguentemente le cifre: ciò vale evidentemente ed inevitabilmente anche per l'ultimo decennio;

- alla scadenza ha correttamente offerto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate a detto DM 1986. In particolare, ha riconosciuto al ricorrente l'importo calcolato ai tassi indicati dal DM 1986, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno.

2) di aver tenuto un corretto comportamento nel collocamento del buono della serie "Q/P" sottoscritto dal ricorrente in quanto:



- i buoni sottoscritti sono stati collocati – come previsto dal DM 1986 – mediante un modulo della precedente serie “P”, sul quale sono stati puntualmente apposti i timbri, sul fronte e sul retro;

- subordinatamente alla consegna dei buoni per l’incasso ha riconosciuto esattamente quanto stabilito dal DM 1986: sino al 20° anno gli interessi calcolati con capitalizzazione degli interessi ai tassi indicati dal DM 1986 (8%, 9%, 10,5% e 12%) e, per il periodo dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno, l’importo, calcolato – sempre secondo il tasso indicato dal DM 1986 – per ogni successivo bimestre, nella misura dell’interesse non capitalizzato del 12%;

- la legittimità del proprio comportamento è stata riconosciuta in più occasioni anche da parte dei giudici di merito (cita copiosa giurisprudenza di merito a cui si rinvia), nonché dal Ministero dell’economia e delle finanze che, con nota del prot. DT 12768, nel rispondere ad un reclamo di un sottoscrittore dei Buoni della serie “Q”, ha ritenuto che «nessun dubbio che l’Ufficio Postale si sia comportato nel rispetto delle norme di cui sopra, poiché il timbro è stato regolarmente apposto, e lo stesso recava la misura dei nuovi tassi applicabili che erano quelli della serie “Q”, così come indicati nelle tabelle allegate al decreto. “; a nota, infine, qualifica come «aberrante» l’ipotesi per cui su uno stesso buono gli interessi possano «venir calcolati con riferimento a due serie diverse».

3) il ricorrente aveva piena conoscenza del “rendimento dei buoni sottoscritti:

- i BFP sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito; pertanto, ad essi non si applicano i principi dell’autonomia causale e della letteralità, che caratterizzano, invece, i titoli di credito (così, Cass. SS.UU. n. 3963/19, Cass. SS.UU. n. 13979/07 e Cass. n. 27809/05). Sul punto, si è espressa recentemente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 3963/19; all. 2) che, nel riaffermare la piena legittimità dell’impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che la misura dei tassi di interesse degli stessi è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi degli stessi e che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza, non essendo in vigore all’epoca dei fatti la normativa della trasparenza contrattuale né bancaria, né finanziaria (v. Tribunale di Milano n. 10105 del 7 novembre 2019).

Conclude osservando come nel caso di specie:

- il rendimento dei buoni sottoscritti era stabilito ed indicato nel DM 1986 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, così assolvendo alla funzione di pubblicità legale (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/2019);

- il ricorrente ha sottoscritto due buoni con chiara ed incontestata indicazione della serie di appartenenza, con timbri apposti sia sul fronte che sul retro, come prescritto dal DM 1986, pertanto alcun affidamento incolpevole si è generato, in quanto il ricorrente conosceva tutti i tassi di rendimento dei buoni sottoscritti (dal primo anno sino al 31 dicembre del trentesimo anno) e, comunque, usando la normale diligenza, avrebbe potuto conoscere tali tassi, data la pubblicazione del DM 1986 in G.U.

Infine, osserva che non è possibile aderire alla tesi del ricorrente circa l’applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie “P” per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno (cioè, 15%, anziché 12% previsti per la serie “Q”), in quanto l’art. 6 del DM 1986 recita: «Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie “Q”. Per i buoni della serie «P» emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data» Pertanto l’art. 6 del DM 1986 sopra riportato, prevede che anche ai buoni delle serie



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

precedenti alla “Q”, compresa la serie “P”, si applicano i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, anche, con riferimento al periodo compreso tra il 21° anno e il 31 dicembre del 30° anno.

Per il buono serie “Q” osserva che le differenze riscontrate dalla parte ricorrente sono probabilmente riconducibili al criterio con cui è stata applicata disciplina fiscale, ed in particolare l’applicazione sui rendimenti della ritenuta fiscale o dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo i provvedimenti normativi che si sono succeduti nel tempo; al riguardo osserva che tale questione esulerebbe dalla competenza per materia dell’ABF così come chiarito dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 4141/2015 e la decisione in termini n. 366/2016 del Collegio di Napoli.

Ciò premesso, chiede al Collegio di dichiarare il ricorso irricevibile o inammissibile, ovvero di rigettarlo, attesa la piena osservanza della normativa applicabile.

DIRITTO

La questione concerne l’accertamento delle corrette condizioni di rimborso di tre buoni fruttiferi postali, emessi tra il 1983 ed il 1988, in relazione ai quali il ricorrente chiede la liquidazione degli interessi secondo le indicazioni stampate originariamente a tergo dello stesso.

Il Collegio preliminarmente valuta come non suscettibili di accoglimento le eccezioni sollevate dal resistente e sopra descritte fondate sull’asserita incompetenza *ratione temporis* e *ratione materiae* dell’ABF.

Al riguardo mette conto richiamare quanto già statuito, nel senso del riconoscimento della competenza temporale e per materia dell’ABF, dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 5676 dell’8 novembre 2013, con riguardo a controversie cui è riconducibile anche quella qui in esame. Si tratta, infatti, di una posizione pienamente consolidatasi nella giurisprudenza di questo Arbitro e che non si ritiene di disattendere.

In ordine alla eccezione di incompetenza per materia, il Collegio di Coord. rileva: “L’art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d’Italia del 18.6.2009 sui “Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell’ABF, è inclusa “Poste Italiane S.p.A. in relazione all’attività di bancoposta”. E’ vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l’art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le “controversie” sottoponibili all’ABF quelle attinenti a fattispecie “non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell’articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)”, fra cui il “collocamento di prodotti finanziari”. Sennonché, l’articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce “prodotti finanziari” per gli effetti di tale decreto <<gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari>>; e precisa al comma successivo che “per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]”. Raccordando le fattispecie in gioco, nelle “Disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09”, Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che “la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario



(cfr.art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)”, in sostanza negando ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come “prodotti finanziari”). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell’ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l’eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall’intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento”.

Quanto all’eccezione di incompetenza temporale, nella stessa pronuncia si afferma che là dove, come nel caso qui in esame, entra “in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici”, rileva la data in cui è insorta la controversia. Anche sotto questo profilo, va dunque pienamente riconosciuta la piena competenza dell’ABF.

Nel merito, il ricorso appare suscettibile di essere accolto soltanto in parte.

Il Collegio ritiene *in limine* di dover individuare le caratteristiche documentali dei titoli in oggetto onde poter procedere ad una valutazione coerente con le stesse.

Orbene, relativamente ai n.3 buoni prodotti dal ricorrente, mette conto distinguere quello della serie Q/P emesso il 27 dicembre 1986 dagli altri due, ovvero quello della serie O emesso il 28 novembre 1983 e quello della serie Q sottoscritto in data 23 marzo 1988.

Per il primo occorre osservare che si tratta di titolo emesso posteriormente all’emanazione del D.M. 13 giugno 1986, ma utilizzando il modulo cartaceo della serie P come emerge anche dalla stampigliatura originale sul titolo, ove nella tabella a stampa, riportata sul retro, sono anche indicati i rendimenti più vantaggiosi previsti per tale serie.

Sovrapposto a tale ultima stampigliatura appare un timbro recante la dicitura “serie Q/P in relazione alla quale i tassi di rendimento sino al 20° anno sono meno vantaggiosi rispetto a quelli della precedente serie P.

Si tratta di stabilire se la presenza di una tabella stampigliata in originale sul tergo del titolo con indicazione di rendimenti, corrispondenti appunto alla serie P, più vantaggiosi per il sottoscrittore rispetto a quelli da applicare fino al 20° anno, possa aver ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore circa la volontà dell’emittente di assicurargli, per il periodo di tempo dal 21° al 30° anno, un rendimento maggiore di quello previsto dal d.m. 13 giugno 1986, ovvero quello coerente con la tabella stampigliata in originale che richiama i rendimenti propri della serie P.

La controversia in merito alla soluzione della possibile divergenza, in relazione alla misura dei rendimenti e ai termini per l’esercizio del diritto al rimborso, tra le indicazioni riportate sui buoni postali fruttiferi (BFP) e i provvedimenti ministeriali disponenti su specifiche emissioni, individuabili attraverso l’indicazione della serie riportata sul fronte del titolo è ben nota. Su di essa si è pronunciata più volte – con esiti difforni - la Corte di Cassazione, la quale infine, con sentenza delle SS.UU. del 15 giugno 2007, n. 13979, in riferimento alla determinazione del saggio di interessi da considerare in sede di rimborso dei BFP, è approdata alla conclusione secondo cui la scritturazione sul titolo debba prevalere quando - come nel caso in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all’emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell’emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi. Nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative. A tale orientamento, cui aveva già aderito il Collegio di coordinamento dell’ABF (dec.



5675/2013,) si sono conformati anche i Collegi territoriali (si vedano, fra i tanti, Collegio Napoli, nn. Collegio Napoli, n. 2854/2019 e 10048/2018; Collegio Roma n, 8049/2018).

La questione di recente è tornata al vaglio del Collegio di Coordinamento dell'ABF che, con decisione n. 6142/2020, ha riaffermato, anche sulla base di una attenta valutazione della pronuncia della Cass. SS.UU. n. 3963/2019 richiamata dal resistente - che non ha modificato l'impostazione accolta della precedente Cass. SS. UU. 13979/2007 - il principio secondo cui *"Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli"*.

Orbene, pur essendo vero che l'utilizzo dei moduli cartacei relativi a serie precedenti non osta all'applicazione dei criteri di rendimento relativi a serie successivamente istituite, occorre che il titolo cartaceo sia stato correttamente integrato in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Nel caso di specie, tuttavia, può rilevarsi che mentre sul fronte dei titoli risulta correttamente apposto il timbro con la dicitura "serie Q/P", sul retro risulta timbrata (sopra la precedente griglia di rendimento relativa ai buoni della serie P) la tabella di rimborso corrispondente ai tassi applicati dalla parte resistente (previsti per i BFP appartenenti alla serie Q), relativa però solo al rendimento fino al 20° anno.

Il che, ad avviso di questo Arbitro, consente di considerare, conformemente ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, ingeneratosi nel sottoscrittore, con riguardo al titolo di cui si discorre, l'affidamento circa la limitazione dei meno favorevoli rendimenti corrispondenti alla serie Q al periodo indicato nel timbro sovrapposto alla tabella stampigliata, ovvero fino al 20° anno, dovendo invece valere, dal 21° al 30° anno, il tasso più favorevole praticato per la serie P cui si riferisce la predetta tabella. La domanda attorea, per quanto concerne il buono in esame, appare pertanto meritevole di accoglimento.

Con riguardo, invece al buono appartenente alla serie O, emesso nel corso del 1983 e quindi anteriormente al D.M. del 1986 modificativo dei tassi di rendimento, per i motivi sopra illustrati, non può che convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti al sottoscrittore possa subire variazioni nel corso del rapporto – come in effetti accaduto in relazione al predetto titolo - per effetto della sopravvenienza di atti normativi (nella specie, decreti ministeriali) volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsti, provvedendo in tal modo ad un'integrazione extratestuale del rapporto. Il che impedisce di accogliere la domanda del ricorrente avente ad oggetto al buono in questione.

Del pari insuscettibile di essere accolta è la pretesa attorea relativa al titolo della serie Q - emesso nel corso del 1988 - istituita con il D.M. 13/06/1986. Parte resistente attribuisce la differenza lamentata dal ricorrente al criterio con cui quest'ultimo ha applicato la ritenuta fiscale mentre il ricorrente esplicitamente nega tale prospettazione.

Invero, risultano esenti dalla ritenuta fiscale i Buoni Fruttiferi emessi fino al 20 settembre 1986. Il D. L. 19/09/1986, n. 556 (pubblicato sulla G. U. n. 219 del 20/09/1986 e convertito nella L. 17/11/1986, n. 759)- istitutivo della ritenuta erariale- ha previsto per gli interessi maturati sui buoni postali fruttiferi emessi dal 21/09/1986 al 31/08/1987 l'applicazione della



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ritenuta del 6,25%, mentre per quelli maturati sui buoni postali fruttiferi emessi dal 01/09/1987 al 23/06/1997 la ritenuta fiscale era fissata nella misura del 12,50%. Il D. Lgs. 01/04/1996, n. 239 ha introdotto (a partire dal 01/01/1997) la misura dell'imposta sostitutiva "unica", per quanto concerne gli interessi resi dai titoli del risparmio postale, al 12,50%. Gli interessi maturati sui buoni fruttiferi postali emessi dal 21/09/1986 al 31/12/1996, inoltre, sono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale mentre gli interessi maturati sui buoni emessi a partire dal 1° gennaio 1997 sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva.

Il D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 145/97), infatti, istitutivo del Buono Ordinario della serie "T" e del Buono a Termine della serie "AG" stabilisce all'art. 7 che: "I Buoni postali della nuova serie contraddistinta con la lettera "T" ed i Buoni Postali della serie ordinaria "S", emessi a decorrere dal 1° gennaio 1997, maturano interessi che saranno per i primi 20 anni capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva. Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q" "R" ed "S" emessi fino al 31/12/1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi 20 anni, ad essere capitalizzati al netto della ritenuta fiscale".

Al riguardo, il Collegio afferma la propria competenza a decidere sulla controversia, in conformità alla già richiamata decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020, secondo cui *"L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto"*. Orbene, dall'esame della documentazione versata in atti risulta che effettivamente l'intermediario convenuto abbia correttamente proceduto alla liquidazione del buono fruttifero, tenendo conto, ai fini della determinazione dei rendimenti da corrispondere al sottoscrittore, di quanto previsto dalla normativa vigente in materia fiscale, che, come indicato nella citata decisione del Collegio di Coordinamento, assume rilievo negoziale quale parametro in base al quale computare il quantum della prestazione documentata nei titoli.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio - limitatamente al titolo della "serie Q/P" del 27.12.1986 - accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO